

IL PRESIDENTE

DISEGNO DI LEGGE

Norme per la corresponsione delle indennità dovute ai
componenti delle Commissioni di nomina regionale.

RELATORE - Prof. Matteo FANTASIA



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Ufficio di coordinamento delle Commissioni

Si trasmette alla Segreteria del Consiglio per
provvedimenti di competenza.

6/2/75

U. Ufficio Commissioni
[Handwritten signature]

Onorevole Presidente,
Colleghi Consiglieri,

con nota in data 23/12/1974 furono comunicate le osservazioni del Governo alla legge regionale concernente "Norme per la corresponsione delle indennità dovute ai componenti delle Commissioni di nomina regionale".

Con la nota sopra citata si faceva presente che la legge medesima non considerando che precedenti provvedimenti legislativi regionali e statali sanciscono il principio della omnicomprensività del trattamento economico del personale regionale e statale, non prevedeva esplicitamente il di vieto alla corresponsione della indennità al personale medesimo componen te di Commissione di nomina regionale.

Il testo che si sottopone al riesame del Consiglio Regionale risulta adeguato alle osservazioni formulate dal Governo.

Con l'occasione è stato modificato l'articolo contenente le norme finanziarie adeguando la norma alle raccomandazioni contenute nella nota telegrafica n. 11756 del 30/11/74 del Ministero del Tesoro, relativa alla applicazione del meccanismo previsto nella legge 27/2/1955, n. 64, per i provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento al 31/12/1974 ed en tranti in vigore successivamente a tale data.



Art. 1

Al Presidente ed ai componenti delle Commissioni di nomina regionale è attribuita una indennità di presenza in ragione di £ 5.000= per ogni giornata di seduta.

Al Segretario della Commissione è dovuta l'indennità in ragione di £ 5.000= per ogni giornata di seduta.

L'indennità di cui ai commi precedenti non compete ai dipendenti dello Stato, della Regione e degli Enti Locali nei confronti dei quali, in virtù di provvedimenti legislativi, risulta applicata l'onnipotenzialità del trattamento economico.



Art. 2

Ai componenti delle Commissioni che risiedono fuori del capoluogo della Regione è inoltre dovuto il trattamento di missione previsto dall'art. 3 della legge regionale 18/7/1974, n. 23.

Ai fini della applicazione della predetta legge i componenti delle Commissioni estranei alla Amministrazione statale, regionale e degli altri Enti Locali sono equiparati ai coordinatori di settore in servizio presso la Regione.

E' inoltre dovuto ai componenti residenti fuori del capoluogo della Regione il rimborso spese di viaggio ai sensi del citato art. 3 della legge regionale 18/7/1974, n. 23

In luogo del rimborso delle spese di cui al precedente comma, ai componenti delle Commissioni che facciano uso del proprio mezzo di trasporto sarà liquidata la somma di lire 40 a chilometro.



Art. 3

Alla spesa derivante dalla applicazione della presente legge, prevista per il 1974 in £ 50.000.000, si farà fronte con le disponibilità di cui ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio 1974:

Cap. 30 - Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso delle spese, ai componenti estranei alla amministrazione regionale (spesa obbligat.)	L. 20.000.000
Cap. 58 - Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso di spese, ai componenti estranei alla amministrazione regionale (spesa obbligat.)	L. 2.000.000
Cap. 65 - Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso di spese ai componenti estranei alla amministrazione regionale (spesa obbligat.)	L. 400.000
Cap. 105 - Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso di spese, ai componenti estranei alla amministrazione regionale (spesa obbligat.)	L. 5.000.000
Cap. 162 - Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso di spese ai componenti estranei alla amministrazione regionale (spesa obbligat.)	L. 2.000.000

./.



Cap. 184 - Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso di spese, ai componenti estranei alla amministrazione regionale (spesa obbligat.).....	L. 500.000
Cap. 197 - Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso di spese, ai componenti estranei alla amministrazione regionale (spesa obbligat.).....	L. 10.000.000
Cap. 213- Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso di spese ai componenti estranei alla amministrazione regionale (spesa obbligat.).....	L. 5.335.000
Cap. 222 - Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso di spese ai componenti estranei alla amministrazione regionale (spesa obbligat.).....	L. 600.000
Cap. 246 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.....	L. 4.165.000
<hr/> Totale.....	<hr/> L. 50.000.000

La competenza della spesa medesima è a carico dell'esercizio finanziario in cui la presente legge sarà perfezionata.

Per gli anni successivi alla spesa necessaria si provvede con stanziamenti ad apposito capitolo nei limiti previsti dal primo comma del presente articolo.

La Giunta Regionale è autorizzata per gli anni successivi a provvedere con propri atti deliberativi alle eventuali maggiori esigenze di spesa prelevando le somme occorrenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.